

# Legge regionale 10 aprile 2001, n. 11

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

(Omissis) (...)

## Capo III Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)

### ART. 6

#### Istituzione del Co.Re.Com.

1. È istituito il Co.Re.Com. quale organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, nonchè organo di consulenza della Regione in materia di comunicazioni.
2. Il Co.Re.Com. ha sede presso il Consiglio regionale.

### ART. 7

#### Funzioni del Co.Re.Com.

1. Il Co.Re.Com. esercita le seguenti funzioni:
  - a) di governo, di garanzia e di controllo del sistema delle comunicazioni che abbiano rilevanza locale e non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla legislazione nazionale e regionale;
  - b) le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorità, ad esso delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all'articolo 5 del regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999.
2. Le funzioni di competenza dell'Autorità sono delegate mediante convenzioni, con le quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonchè le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio. Le convenzioni sono sottoscritte dal [Presidente della Giunta regionale]<sup>†</sup>, sentito il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente del Co.Re.Com..
3. Il Co.Re.Com. provvede al monitoraggio di ogni forma di comunicazione politico-istituzionale d'interesse regionale.
4. Il Co.Re.Com. può svolgere attività di studio, ricerca, monitoraggio, formazione e aggiornamento su materie attinenti alle comunicazioni, per istituzioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia, sulla base di apposite convenzioni, ed esprime pareri sugli atti della Regione e degli Enti regionali in materia di comunicazione.\*
5. Il Co.Re.Com. nell'esercizio delle proprie funzioni può promuovere e partecipare a iniziative coerenti con le proprie funzioni anche avvalendosi, mediante convenzioni, di soggetti pubblici e privati di riconosciuta competenza in materia di comunicazione.<sup>†</sup>

\* Comma modificato dall'art. 8, c. 11, lett. a), della l.r. 23.1.2007, n. 1

† Comma modificato dall'art. 8, c. 11, lett. b), della l.r. 1/2007

---

1) Per effetto del disposto di cui all'art. 5, c. 1, lett. a), della l. cost. 31.1.2001, n. 2, si legga: "Presidente della Regione".

6. Il Co.Re.Com. subentra nella titolarità dell'esercizio delle funzioni già conferite dalla legislazione regionale al Co.Re.Rat..

## ART. 8

### Composizione e durata

\* Comma modificato dall'art. 13, c. 10, lett. a), della l.r. 31.12.2012, n.27

1. Il Co.Re.Com. è composto dal Presidente e da due componenti, scelti fra soggetti in possesso di provata competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, sotto il profilo culturale, giuridico, economico e tecnologico. \*

2. Il Presidente del Co.Re.Com. è nominato con decreto del [ Presidente della Giunta regionale ]<sup>2</sup>, previa deliberazione della medesima, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e sentito il parere della Giunta per le nomine del Consiglio regionale.

† Alinea modificato dall'art. 13, c. 10, lett. a), della l.r. 27/2012

3. I due componenti del Co.Re.Com. sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno. † Qualora il Consiglio regionale non provveda nei termini indicati al comma 5 e all'articolo 21, i componenti sono designati dal Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, tra i candidati che hanno ottenuto parere favorevole dalla Giunta per le nomine. I componenti eletti o designati sono nominati con decreto del [ Presidente della Giunta regionale ]<sup>3</sup>.

4. I decreti di nomina del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com. sono comunicati all'Autorità.

5. Il Co.Re.Com. rimane in carica cinque anni; qualora tale termine rientri nell'ultimo semestre della legislatura regionale, il Co.Re.Com. rimane in carica sino al novantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio regionale. Al rinnovo del Co.Re.Com. si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza.

6. In sede di prima applicazione il Co.Re.Com. rimane in carica sino alla scadenza della legislatura in corso. Al rinnovo del Co.Re.Com. provvederà il Consiglio regionale così come previsto al comma 5.

7. In caso di dimissioni, decadenza o decesso si provvede alla sostituzione secondo le modalità previste ai commi 2, 3 e 4.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario.

## ART. 9

### Funzioni del Presidente

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza del Co.Re.Com.;
- b) convoca il Co.Re.Com., determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le deliberazioni adottate;
- c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità e con ogni altro soggetto esterno.

---

2) Si veda la nota n. 1.

3) Si veda la nota n. 1.

## ART. 10

### Vicepresidente

1. Il Co.Re.Com., nella definizione del regolamento di cui all'articolo 14, individua i criteri che disciplinano le modalità di nomina e le funzioni del Vicepresidente.

## ART. 11

### Programmazione delle attività

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Co.Re.Com. sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. Il programma è comunicato al [Presidente della Giunta regionale]<sup>4</sup> e all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Co.Re.Com. presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, alla Giunta regionale e all'Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni delegate.
3. La Regione rende pubblici, anche mediante la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, il programma di attività e la relazione di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2.

(Omissis)

(...)

## ART. 15

### Cause di incompatibilità

1. Il Presidente e i componenti del Co.Re.Com. sono soggetti alle seguenti incompatibilità:
  - a) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali, Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente o direttore di enti pubblici ed enti pubblici economici, nominati dal Parlamento, dal Governo, dai Consigli o dalle Giunte regionali, provinciali e comunali, detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza di partiti e movimenti politici;

(Omissis)

(...)

---

4) Si veda la nota n. 1.